



Gruppo Assicurativo Arca

Contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio

MUTUO PROTETTO BASIC

Il presente fascicolo informativo, contenente la nota informativa, le condizioni di assicurazione, il glossario e il modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

***PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA***



ARCA VITA S.P.A. – SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: VIA SAN MARCO, 48 – 37138 VERONA – TEL. 045 8182111 – FAX 045 8102034 – CAP. SOC. € 90.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO
P.IVA – CODICE FISCALE – ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI VERONA N. 01947090237 – AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
CON D.M. 09/11/89, N. 18331, G.U. 28/11/1989 – ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE AL N. 1.00082
SOCIETÀ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO ARCA, ISCRIZIONE ALBO GRUPPI ASSICURATIVI N. 004
www.arcassicura.it



INDICE

- Nota informativa	3
- Condizioni di assicurazione	8
- Glossario	15
- Modulo di proposta	19

NOTA INFORMATIVA

del contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio “Mutuo Protetto Basic”

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali.

L'impresa di assicurazione è la società Arca Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Arca.

Essa ha sede legale e direzione generale in via San Marco 48, 37138, Verona, Italia, ed i seguenti recapiti: telefono n. 0458182111; telefax n. 0458182168; sito internet: www.arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica informa@arcassicura.com.

Arca Vita S.p.A. è stata autorizzata con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989.

La società di revisione dell'impresa è: PriceWaterhouseCoopers S.p.A., via Monte Rosa 91, 20100, Milano, Italia.

2. Conflitto di interessi.

In relazione all'offerta ed all'esecuzione del contratto di assicurazione “Mutuo Protetto Basic” Arca Vita S.p.A. non ha individuato particolari situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso Arca Vita S.p.A., pur in presenza di un eventuale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte.

Il contratto assicurativo “Mutuo Protetto Basic” intende garantire al sottoscrittore di un mutuo ipotecario o chirografario a durata fissa e rata costante (fatte salve eventuali variazioni di tasso di interesse) il pagamento del debito residuo nei confronti dell'ente che ha erogato tale mutuo, in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale. Il contratto può avere una durata compresa tra 2 e 35 anni dalla data di decorrenza, a scelta del contraente, che la indica nella proposta entro i seguenti limiti: l'assicurato deve essere persona di età assicurativa compresa tra i 18 e i 70 anni alla data di decorrenza e non superiore ai 75 anni alla scadenza della durata dell'assicurazione.

L'assicurazione è sospesa, dopo la conclusione del contratto di assicurazione, finché non sia stata pagata la prima rata di premio.

Le prestazioni assicurate sono quelle di seguito illustrate.

- **PRESTAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA:** è dovuta qualora l'assicurato deceda prima della scadenza contrattuale, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento del capitale in unica soluzione.

Il capitale assicurato è pari al debito residuo del mutuo sottoscritto dall'assicurato, il cui numero di richiesta è allegato alla proposta accettata dalla Compagnia, alla data in cui si verifica l'evento assicurato.

Le garanzie assicurative non sussistono nei casi dettagliatamente descritti agli artt. 10 e 11 delle condizioni di assicurazione.

Il capitale assicurato iniziale per la prestazione in caso di premorienza dovrà essere compreso tra € 25.000,00 ed € 500.000,00.

Il contraente dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nella

proposta relative alla compilazione del questionario anamnestico ed alla sottoscrizione delle clausole anamnestiche.

4. Premi.

Il contratto "Mutuo Protetto Basic" è a premio annuo: esso obbliga il contraente al pagamento di premi annui anticipati di importo costante, frazionabili in rate subannuali, dovuti per l'intera durata contrattuale, ma non oltre il decesso dell'assicurato. Il premio dovuto per la garanzia in caso di decesso viene determinato in base all'età e al sesso dell'assicurato, alla durata contrattuale, nonché in base ad eventuali aggravamenti del rischio legati alla professione ed allo stato di salute (sovrapremi). La prima annualità di premio è gravata delle spese di emissione del contratto, pari ad € 12,50. In caso di rateazione del premio diversa da annuale, sono inoltre applicati al premio netto degli interessi di frazionamento, come indicato nella seguente tabella:

Rateazione del premio	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
Interessi di frazionamento	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%

I premi dovranno essere corrisposti mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente indicato in proposta. In caso di estinzione di detto conto corrente, le annualità di premio successive alla prima potranno essere corrisposte mediante bonifico sul conto corrente bancario di Arca Vita S.p.A. acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11 avente le seguenti coordinate IBAN: IT 39 L 05387 11700 1136164. La Compagnia potrà modificare il conto corrente su cui il contraente è tenuto a bonificare i premi di cui sopra, comunicandogli la variazione per iscritto. La variazione avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera da parte del contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione.

TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'assicurato, che possono essere effettuate dall'impresa solo dopo che l'assicurato abbia reso le necessarie informazioni (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

Importi di premio annuo

Età	Capitale assicurato € 50.000,00		Garanzia morte		Sesso Maschile
	Durata				
	5	10	15	20	25
30	€ 58,90	€ 58,18	€ 61,78	€ 69,41	€ 81,66
35	€ 58,11	€ 61,64	€ 71,72	€ 87,44	€ 110,23
40	€ 71,07	€ 82,29	€ 101,71	€ 129,89	€ 169,62
45	€ 107,79	€ 127,24	€ 160,92	€ 209,52	€ 273,99
50	€ 168,78	€ 204,56	€ 263,58	€ 342,50	€ 440,31
55	€ 284,45	€ 345,02	€ 438,61	€ 557,21	-----

Età	Capitale assicurato € 100.000,00		Garanzia morte		Sesso Maschile
	Durata				
	5	10	15	20	25
30	€ 105,30	€ 103,86	€ 111,06	€ 126,32	€ 150,82
35	€ 103,72	€ 110,78	€ 130,95	€ 162,37	€ 207,96
40	€ 129,64	€ 152,09	€ 190,92	€ 247,29	€ 326,75
45	€ 203,08	€ 241,98	€ 309,35	€ 406,55	€ 535,48
50	€ 325,06	€ 396,63	€ 514,65	€ 672,50	€ 868,11
55	€ 556,41	€ 677,54	€ 864,71	€ 1.101,92	-----

Età	Capitale assicurato € 200.000,00		Garanzia morte		Sesso Maschile
	Durata				
	5	10	15	20	25
30	€ 198,10	€ 195,23	€ 209,63	€ 240,15	€ 289,14
35	€ 194,95	€ 209,06	€ 249,39	€ 312,24	€ 403,42
40	€ 246,78	€ 291,68	€ 369,35	€ 482,08	€ 640,99
45	€ 393,65	€ 471,46	€ 606,19	€ 800,59	€ 1.058,45
50	€ 637,63	€ 780,76	€ 1.016,81	€ 1.332,50	€ 1.723,72
55	€ 1.100,31	€ 1.342,57	€ 1.716,92	€ 2.191,35	-----

Età	Capitale assicurato € 50.000,00		Garanzia morte		Sesso Femminile
	Durata				
	5	10	15	20	25
30	€ 29,02	€ 30,18	€ 33,14	€ 37,86	€ 44,47
35	€ 33,16	€ 36,04	€ 41,78	€ 49,82	€ 60,55
40	€ 42,61	€ 48,63	€ 58,08	€ 70,86	€ 88,02
45	€ 62,22	€ 70,78	€ 85,26	€ 105,54	€ 133,52
50	€ 89,18	€ 103,34	€ 127,06	€ 160,82	€ 208,88
55	€ 134,75	€ 157,82	€ 197,79	€ 256,74	-----

Età	Capitale assicurato € 100.000,00		Garanzia morte		Sesso Femminile
	Durata				
	5	10	15	20	25
30	€ 45,54	€ 47,85	€ 53,78	€ 63,22	€ 76,44
35	€ 53,83	€ 59,57	€ 71,05	€ 87,14	€ 108,61
40	€ 72,72	€ 84,76	€ 103,66	€ 129,22	€ 163,54
45	€ 111,94	€ 129,05	€ 158,03	€ 198,57	€ 254,55
50	€ 165,85	€ 194,18	€ 241,63	€ 309,15	€ 405,25
55	€ 256,99	€ 303,15	€ 383,08	€ 500,97	-----

Età	Capitale assicurato € 200.000,00		Garanzia morte		Sesso Femminile
	Durata				
	5	10	15	20	25
30	€ 78,57	€ 83,21	€ 95,06	€ 113,94	€ 140,38
35	€ 95,16	€ 106,64	€ 129,61	€ 161,77	€ 204,71
40	€ 132,95	€ 157,02	€ 194,83	€ 245,94	€ 314,57
45	€ 211,37	€ 245,61	€ 303,56	€ 384,64	€ 496,59
50	€ 319,21	€ 375,86	€ 470,76	€ 605,79	€ 798,01
55	€ 501,49	€ 593,79	€ 753,65	€ 989,44	-----

C. INFORMAZIONI SU SCONTI, REGIME FISCALE

5. Misure e modalità di eventuali sconti.

Non sono previsti sconti.

6. Regime fiscale.

I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, sono attualmente detraibili dall'imposta dovuta dal contraente ai fini IRE nella misura massima del 19% dell'effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di 1.291,14 €. Le somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRE e da imposte di successione.

Ai sensi dell'art.1923 c.c., le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7. Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto si conclude nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta.

L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l'eventuale comunicazione giunge all'indirizzo del contraente indicato in proposta.

La decorrenza dell'assicurazione corrisponde, alternativamente:

- alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata da Arca Vita S.p.A. alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il pagamento della prima rata di premio ad Arca Vita S.p.A. da parte del contraente sia andato a buon fine;
- in difetto di quest'ultima condizione, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente abbia autorizzato il pagamento della prima rata di premio ad Arca Vita S.p.A. e che questo sia andato a buon fine;
- qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, alle ore ventiquattro del giorno di conclusione del detto contratto o, se successivo, del giorno in cui sia andato a buon fine il pagamento della prima rata di premio ad Arca Vita S.p.A.

8. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi.

Il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi con il conseguente scioglimento del contratto. Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, la sospensione delle garanzie assicurative.

Il contraente non può, a giustificazione del mancato pagamento del premio, opporre che Arca Vita S.p.A. non gli abbia inviato avvisi di scadenza a domicilio né provveduto all'incasso a domicilio. Entro sei mesi dal mancato versamento, il contraente può comunque riattivare il contratto, recuperando tutti i versamenti arretrati, aumentati degli interessi di riattivazione calcolati per il periodo intercorrente tra la data del versamento non effettuato e la data di riattivazione. Trascorsi sei mesi dal mancato versamento, la riattivazione può avvenire solamente dietro accettazione scritta di Arca Vita S.p.A., che può richiedere che l'assicurato si sottoponga nuovamente ad accertamenti sanitari.

Trascorsi ventiquattro mesi l'assicurazione non può essere più riattivata e il contratto è risolto di diritto, di conseguenza i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.

Per effettuare la riattivazione il contraente dovrà rivolgere richiesta scritta ad Arca Vita S.p.A., che comunicherà le somme dovute.

9. Riscatto e riduzione.

Il contratto "Mutuo Protetto Basic" non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.

10. Revoca della proposta.

Prima della conclusione del contratto, il contraente può revocare la proposta.

La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta, dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto, a condizione che siano quantificate nella proposta.

11. Diritto di recesso.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, il contraente può recedere dal contratto.

La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza, se già ricevuta dal contraente al momento della spedizione della dichiarazione di recesso o, altrimenti, numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio eventualmente pagato entro trenta giorni dal

ricevimento della dichiarazione di recesso, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni.

I documenti da inviare ad Arca Vita S.p.A. per ottenere il pagamento delle somme da essa pretese sono dettagliatamente elencati nell'Art. 15 delle condizioni di polizza.

Il pagamento di quanto dovuto da Arca Vita S.p.A. sarà effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'avveramento di tutti i presupposti di esigibilità e, quindi, a mero titolo esemplificativo, dalla consegna da parte dell'avente diritto ad Arca Vita S.p.A. dei documenti elencati nell'Art. 15 delle condizioni generali di polizza. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

13. Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.

14. Lingua in cui è redatto il contratto.

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

15. Reclami.

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Vita S.p.A., Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: reclami@arcassicura.com). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. Informativa in corso di contratto.

Arca Vita S.p.A. comunicherà tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

17. Comunicazioni del contraente alla società.

Il contraente, in base all'art. 1926 c.c., dovrà comunicare alla Compagnia eventuali cambiamenti di professione dell'assicurato intervenuti in corso di contratto.

* * *

Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

Il rappresentante legale

Dott. Marco Casu



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

del contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio “Mutuo Protetto Basic”

Art. 1– Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.

1.1. “Mutuo Protetto Basic” è un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, la cui prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati, nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato descritto al successivo Art. 9. A fronte di tale prestazione il contraente versa un premio annuo costante per tutta la durata dell'assicurazione.

1.2. Il contratto è disciplinato unicamente dalle condizioni di assicurazione, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici, nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionati documenti. La nota informativa relativa al contratto è un documento di natura meramente illustrativa dell'operazione assicurativa, e non costituisce parte integrante del contratto di assicurazione, al cui regolamento contrattuale resta estranea.

1.3. Il glossario forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

1.4. Nell'ambito del contratto e delle comunicazioni relative al rapporto assicurativo, le espressioni linguistiche che compaiono nel glossario sono impiegate nell'accezione risultante dalla definizione precisata nel glossario stesso.

Art. 2 – Oggetto. Limiti di età e di durata.

2.1. Con il contratto Arca Vita S.p.A. si obbliga nei confronti del contraente, a fronte del buon fine del pagamento dei premi annui, ad eseguire a favore dei beneficiari, al ricorrere dei presupposti di esigibilità previsti dal contratto, la prestazione in caso di premorienza dell'assicurato qualora quest'ultimo deceda prima della detta scadenza. Le prestazioni oggetto di contratto saranno garantite a condizione che le rate del mutuo stipulato dall'assicurato nonché i premi di polizza siano stati regolarmente pagati alle rispettive scadenze. Tali prestazioni sono poste a tutela del debito residuo di un mutuo ipotecario o chirografario, a durata fissa e rata costante (fatte salve eventuali variazioni di tasso di interesse), stipulato dall'assicurato, il cui numero di richiesta è allegato alla proposta accettata dalla Compagnia.

2.2. L'assicurazione è conclusa sulla vita dell'assicurato che coincide con il contraente, salvo che nella proposta sia indicata come assicurato una persona diversa dal contraente.

2.3. L'assicurazione viene assunta con le limitazioni riportate ai successivi Artt. 10 e 11.

2.4. L'assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati la cui età assicurativa sia compresa tra 18 e 70 anni alla data di decorrenza del contratto indicata nella proposta accettata dalla Compagnia e non superiore a 75 anni alla scadenza della durata dell'assicurazione e, inoltre, per una durata compresa tra 2 e 35 anni dalla detta data di decorrenza.

2.5. Nel caso in cui il mutuo sia cointestato sarà possibile, in alternativa:

- stipulare un unico contratto di assicurazione, in cui l'assicurato sia uno solo dei cointestatari del mutuo, con un capitale assicurato iniziale pari all'intero importo del mutuo;
- stipulare più contratti di assicurazione, in cui gli assicurati siano i diversi cointestatari del mutuo, con capitali assicurati iniziali pari alle singole quote del mutuo.

Art. 3– Valutazione del rischio.

3.1. Ai fini della corretta assunzione del rischio da parte della Compagnia è necessario l'accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato mediante le informazioni contenute nel questionario sanitario che l'assicurato stesso deve compilare e sottoscrivere. Arca Vita S.p.A. può inoltre richiedere che l'assicurato si sottoponga a visita medica e ad altri eventuali accertamenti sanitari.

3.2. In particolare per l'assunzione dei contratti che prevedono un capitale assicurato fino a € 500.000,00 è richiesta la seguente documentazione sanitaria:

Età dell'assicurato	Capitali assicurati			
	Fino a €75.000,00	Da €75.000,01 a €150.000,00	Da €150.000,01 a €250.000,00	Da €250.000,01 a €500.000,00
Fino a 49 anni	Sottoscrizione questionario sanitario ridotto	Sottoscrizione questionario sanitario ridotto	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue + ecg a riposo e sotto sforzo
Da 50 a 70 anni	Sottoscrizione questionario sanitario ridotto	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue + ecg a riposo e sotto sforzo	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue + ecg a riposo e sotto sforzo

3.3. La Compagnia, un volta esaminati i documenti richiesti, si riserverà di:

- accettare la proposta senza riserve;
- accettare la proposta a condizioni derogatorie dalle disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione per quanto riguarda l'ammontare dei premi; le garanzie assicurate; il capitale assicurato;
- rifiutare la proposta.

Qualora Arca Vita S.p.A. riceva ulteriori informazioni sullo stato di salute dell'assicurato successivamente all'assunzione del rischio, tali per cui si rendesse necessario un aumento del premio, lo stesso verrà applicato dalla prima rata di premio successiva al ricevimento delle informazioni.

Art. 4 – Conclusione del contratto.

4.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l'eventuale comunicazione da parte della Compagnia giunga all'indirizzo del contraente indicato nella proposta.

Art. 5– Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

5.1. Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta, dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.

5.2. Nell'eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca quest'ultima è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuita delle spese di emissione pari ad € 12,50. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 5.5.

5.3. Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

5.4. Nell'eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la Compagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 5.3, è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuita delle spese di emissione pari ad € 12,50, nonché della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 5.5. L'efficace esercizio del diritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il diritto del contraente alla restituzione di cui al presente comma.

5.5. Nei casi di cui ai precedenti commi, 5.2 e 5.4, la restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell'avente diritto sul conto corrente bancario indicato nella proposta e s'intenderà effettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l'ordine di bonifico. In caso di impossibilità ad effettuarla con l'anzidetta modalità, la restituzione avverrà mediante consegna al contraente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente alla somma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.

Art. 6 – Durata, decorrenza e cessazione dell'assicurazione.

6.1. La durata dell'assicurazione è quella indicata dal contraente nella proposta accettata dalla Compagnia, fatti salvi i limiti di cui al comma 2.4.

6.2. La decorrenza dell'assicurazione La decorrenza dell'assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso e il pagamento della prima rata di premio da parte del contraente alla Compagnia sia andato a buon fine: in difetto di quest'ultima condizione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente autorizzi il pagamento della prima rata alla Compagnia e che questo sia andato a buon fine. Qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui il pagamento della prima rata di premio sia andato a buon fine.

6.3. La cessazione dell'assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti: ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente nell'esercizio del diritto di ripensamento; premorienza dell'assicurato; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; scadenza contrattuale; esercizio del diritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato buon fine del pagamento dei premi; rimborso totale del mutuo; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.

Art. 7– Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato.

7.1. Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che Arca Vita S.p.A. non avrebbe dato il suo consenso all'assunzione delle garanzie richieste dal contraente, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Arca Vita S.p.A. stessa:

- quando esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:
 - di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
 - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- quando non esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:
 - di ridurre, in caso di sinistro, il capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato;

- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Arca Vita S.p.A. rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

7.2. L'inesatta indicazione dell'età o del sesso dell'assicurato comporta in ogni caso una rettifica del capitale assicurato sulla base dei dati reali.

Art. 8 – Composizione e pagamento del premio.

8.1. Il contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia del premio annuo così come indicato nella proposta, accettata dalla Compagnia; resta comunque convenuto che, a seguito della valutazione del rischio eseguita dalla Compagnia, potranno rendersi necessarie delle variazioni di detti premi. La prima rata di premio deve essere corrisposta alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente in conformità della proposta.

8.2 Le rate di premio successive dovranno essere corrisposte con le medesime modalità di cui al precedente comma 8.1 oppure, in caso di estinzione del conto corrente bancario del contraente, mediante bonifico sul conto corrente di Arca Vita S.p.A. acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11 avente coordinate IBAN: IT 39 L 05387 11700 1136164. E' fatto salvo il successivo comma 8.3.

8.3 La Compagnia potrà modificare il conto corrente di cui sopra, comunicando al contraente per iscritto la variazione, la quale avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta comunicazione da parte del contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione stessa.

8.4 I pagamenti del contraente alla Compagnia mediante addebito automatico e/o bonifico sono effettuati a rischio del contraente. Soltanto ai fini della formazione del contratto e dell'adempimento dell'obbligo di pagamento della prima rata di premio non oltre il momento della conclusione del contratto, la prima rata si considera pagata qualora l'addebito sul conto corrente sia andato a buon fine o alla data dell'ordine di bonifico del contraente o dell'eventuale data di accredito a favore della Compagnia non anteriore alla data del predetto ordine. Ad ogni altro fine, anche della decorrenza dell'assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, la prima rata si intende pagata alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme.

Il contraente autorizza la banca, "in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti" con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.11/2010 ad addebitare il proprio conto corrente per i versamenti alla sottoscrizione e quelli successivi.

8.5 Il premio annuo viene determinato in base all'età e al sesso dell'assicurato, alla durata contrattuale, al capitale iniziale assicurato, nonché in base ad eventuali aggravamenti del rischio (sovrapremi).

8.6 La prima annualità di premio è altresì gravata delle spese di emissione, pari ad € 12,50.

8.7 In caso di rateazione del premio diversa da annuale, saranno applicati al premio netto gli interessi di frazionamento, come indicato nella seguente tabella:

Rateazione del premio	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
Interessi di frazionamento	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%

Art. 9– Prestazione assicurata in caso di premorienza.

9.1. In caso di premorienza dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione e all'ulteriore condizione che siano state regolarmente pagate le rate del mutuo stipulato dall'assicurato, la Compagnia corrisponderà ai beneficiari una somma pari al debito residuo del mutuo stipulato dall'assicurato, il cui importo iniziale e la durata devono essere uguali a quelli indicati nella proposta accettata dalla Compagnia.

9.2. Nel caso in cui l'importo del capitale assicurato iniziale sia inferiore all'importo iniziale del mutuo, la prestazione in caso di premorienza sarà ridotta in maniera proporzionale al debito residuo rimasto da ammortizzare al momento del decesso dell'assicurato.

9.3. Nel caso in cui la durata effettiva del mutuo sottoscritto dall'assicurato risultasse maggiore rispetto alla durata dell'assicurazione, la prestazione in caso di premorienza sarà ridotta in maniera proporzionale alla durata effettiva residua dell'assicurazione al momento del decesso dell'assicurato.

9.4. La prestazione massima assicurabile inizialmente è pari ad € 500.000,00. La prestazione minima assicurabile inizialmente è pari ad € 25.000,00.

Art. 10 – Esclusioni.

10.1. I rischi assicurati sono coperti qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.

10.2. Ai fini della garanzia assicurativa in caso di premorienza, sono esclusi i sinistri dovuti a:

- dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari;
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- guerra e insurrezioni;
- atti di terrorismo con l'impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche;
- suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto, ove questa sia prevista;
- malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione, qualora non dichiarati ed eventualmente accettati dall'assicuratore;
- ubriachezza, alcoolismo o dipendenze da droghe o farmaci non prescritti da medici abilitati alla professione;
- guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- esercizio delle seguenti attività lavorative, se non dichiarate all'assicuratore alla data di sottoscrizione, ed accettate in copertura dall'assicuratore: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a contatto con esplosivi, pesticidi o altri materiali chimici pericolosi; ad altezze superiori a 10mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc); con uso di armi;
- stati depressivi, patologie psichiatriche, sindromi psico-organiche.

In questi casi Arca Vita S.p.A. pagherà il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del sinistro.

Art. 11 – Carenza.

11.1. Premesso che l'assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, la presente assicurazione può essere assunta senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, Arca Vita S.p.A corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - solamente una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto delle spese di emissione.

11.2. Arca Vita S.p.A non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il sinistro sia conseguenza diretta:

- a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione;
- c. di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte dell'assicurato.

11.3. Rimane inoltre convenuto che qualora un sinistro avvenga entro i primi cinque anni dalla decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Qualora Arca Vita S.p.A abbia richiesto di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività e l'assicurato non aderisca a tale richiesta, rimane convenuto che nel caso in cui il sinistro avvenga entro i primi sette anni dalla decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

11.4. Senza visita medica ed alle condizioni di carenza sopra indicate, Arca Vita S.p.A non consente di assicurare sulla vita di una stessa persona, con uno o più contratti stipulati nel quinquennio, conteggiato a partire dalla data di decorrenza del primo contratto stipulato, una

somma superiore a € 150.000,00 per assicurati di età uguale o inferiore a 49 anni e una somma superiore a € 75.000,00 per assicurati di età superiore a 49 anni. Rimane pertanto convenuto che, alla stipulazione di ciascuno di tali contratti, il capitale complessivo assicurato nel corso dello stesso quinquennio non può superare i limiti sopra indicati. Pertanto, Arca Vita S.p.A garantisce fino alle somme sopra indicate e per l'eventuale eccedenza rimborserà la parte dei premi incassati in eccesso, senza aggiunta di interessi.

Art. 12 – Sospensione e riattivazione.

12.1. Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata, la sospensione della garanzia, qualunque sia il numero di rate di premio il cui pagamento sia andato a buon fine sino a quel momento, per un termine massimo di 24 mesi. Il termine dei 24 mesi decorre dalla data di scadenza del pagamento. Trascorsi i 24 mesi il contratto è risolto di diritto. In tale caso la polizza si estingue ed i premi versati resteranno acquisiti da Arca Vita S.p.A., senza diritto a capitale od a valore di riscatto. Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contraente ha comunque diritto di riattivare la copertura assicurativa pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del contraente e accettazione scritta di Arca Vita S.p.A., che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione. L'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno in cui il pagamento dell'importo dovuto sia andato a buon fine. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio il cui pagamento non sia andato a buon fine, l'assicurazione non può più essere riattivata.

Art. 13 –Variazioni contrattuali.

13.1. Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

13.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell'Isvap, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali.

13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le Parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz'altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 14 – Beneficiari delle prestazioni.

14.1. In considerazione delle finalità del contratto "Mutuo Protetto Basic", il beneficiario delle prestazioni assicurate è l'ente che ha erogato il mutuo sottoscritto dall'assicurato. Tale designazione è irrevocabile. Il contraente può revocare o modificare tale designazione esclusivamente con l'assenso scritto del beneficiario irrevocabile.

Art. 15 – Pagamenti della Compagnia.

15.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 15.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:

- originale della proposta con eventuali appendici contrattuali;
- copia di un documento d'identità in corso di validità di ciascun avente diritto;

- dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all'avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l'avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest'ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.

15.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:

- **per il pagamento della somma dovuta a seguito dell'esercizio del diritto di recesso**

- dichiarazione di recesso firmata dal contraente;

- **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di premorienza**

- comunicazione del decesso dell'assicurato contenente la richiesta di pagamento;
- certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita;
- relazione medica sulle cause del decesso;
- certificazione attestante l'esistenza del mutuo e l'importo del debito residuo;
- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
- assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;
- piano di ammortamento del mutuo da cui sia possibile individuare in modo esatto il debito residuo al momento del decesso.

15.3. In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento.

15.4. Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o della proposta potrà essere consegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.

15.5. La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che si sia verificato l'evento assicurato.

Art. 16 – Cessione, pegno e vincolo.

16.1. Il contraente può cedere a terzi il contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegni o vincoli.

16.2. Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto comunicazione e, a seguito di richiesta in forma scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale beneficiario irrevocabile.

16.3. Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del contratto e dei diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 17 – Tasse e imposte.

17.1. Tasse ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicurate sono a carico del contraente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

Art. 18 – Foro competente.

18.1. Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del contraente.

Art. 19 – Lingua e legge applicabile.

19.1. Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.

19.2. Al contratto si applica la legge italiana.

GLOSSARIO

del contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio “Mutuo Protetto Basic”

I documenti in cui si articola il regolamento contrattuale del contratto, nonché la nota informativa relativa a “Mutuo Protetto Basic” comportano l’uso di termini tecnici, di cui si forniscono qui di seguito alcune definizioni per agevolare la lettura dei testi:

anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

appendice: è un documento collegato al contratto per modificarne alcuni aspetti del regolamento;

Arca Vita S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via San Marco 48, che è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;

beneficiario: è la persona fisica o l’ente che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che il contraente abbia designato a riceverle;

buon fine (del pagamento): nel caso in cui la polizza sia pagata con la procedura di addebito automatico, si intende per buon fine (del pagamento) l’avvenuto effettivo addebito del premio sul conto corrente del contraente, a seguito dell’invio da parte della Compagnia del flusso di addebito;

capitale assicurato: è l’entità della prestazione assicurata. Nel contratto di assicurazione “Mutuo Protetto Basic” tale importo è pari al debito residuo, alla data di accadimento dell’evento assicurato, del mutuo sottoscritto dall’assicurato, il cui valore iniziale è definito nella proposta accettata dalla Compagnia;

carezza: è il periodo di tempo tra la conclusione del contratto e la decorrenza dell’assicurazione, che può dipendere sia dal momento del pagamento del premio alla Compagnia e, quanto alla prestazione assicurata, anche dal momento e dalle cause del sinistro;

caricamento: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione;

cessazione dell’assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell’assicurazione oggetto del contratto;

clausola anamnesticca: è una dichiarazione sottoscritta dall’assicurato, in cui esprime alcune dichiarazioni sul suo stato di salute;

Compagnia: è Arca Vita S.p.A.;

conclusione (o perfezionamento) del contratto: è il momento in cui si perfeziona il contratto. Da tale momento, che può differire da quello di decorrenza dell’assicurazione, sorge l’obbligo di pagamento del premio e la Compagnia può trattenere le somme eventualmente anticipate a titolo di premio;

condizioni contrattuali: sono le clausole che regolano il rapporto oggetto del contratto “Mutuo Protetto Basic”, che sono contenute nella proposta contrattuale accettata dalla Compagnia, nelle condizioni di assicurazione e nelle eventuali appendici, e che regolano altresì, per il caso in cui il contratto non si concluda, le eventuali restituzioni dalla Compagnia al contraente delle somme da quest’ultimo eventualmente anticipate a titolo di premio;

condizioni di assicurazione (o condizioni di polizza o condizioni generali di polizza): sono le condizioni generali del contratto di assicurazione “Mutuo Protetto Basic”, delle quali il presente glossario fa parte e che sono standardizzate per tutti i contraenti;

contraente: è il soggetto, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che formula la proposta contrattuale, stipula il contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di cui non abbia disposto;

contratto: è il contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio a premio annuo denominato “Mutuo Protetto Basic” concluso con la Compagnia, ossia il rapporto assicurativo oggetto delle condizioni di assicurazione di cui il presente glossario è parte integrante, disciplinato da queste ultime, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici nonché, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile;

costi: sono gli oneri a beneficio della Compagnia – per emissione, collocamento ed acquisizione, incasso, amministrazione, gestione e così via – che gravano in misura fissa o variabile sui premi;

data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella proposta;

debito residuo: l'importo del residuo in linea capitale del finanziamento, dovuto dall'assicurato al beneficiario (con esclusione di qualsiasi importo dovuto dall'assicurato a qualsiasi altro titolo, ad esempio rate scadute, interessi, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.), calcolato in base al piano di ammortamento concordato al momento della stipulazione del finanziamento stesso;

decorrenza: è il termine iniziale della durata contrattuale, il quale può differire sia dalla data di decorrenza sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la decorrenza non solo da quest'ultima, ma anche dal buon fine del pagamento del premio;

diritto di recedere (o recesso): è il diritto potestativo di una delle parti di provocare unilateralmente lo scioglimento del contratto prima della scadenza contrattuale o del verificarsi di altra causa di scioglimento del contratto;

diritto di revocare (o revoca): è il diritto potestativo del contraente di privare di effetti la proposta contrattuale fino alla conclusione del contratto;

diritto di ripensamento: è il diritto del contraente di revocare la proposta o di recesso dello stesso entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto;

durata contrattuale (o dell'assicurazione): è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. E' compresa tra la decorrenza (a condizione che sia andato a buon fine il pagamento del premio) e la scadenza (che è momento che può differire dalla cessazione dell'assicurazione, in particolare nel caso di premorienza o di sopravvenuta invalidità totale e permanente);

esclusioni: sono i rischi esclusi o le limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole delle condizioni di assicurazione;

età assicurativa: è l'età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

evento assicurato: evento riguardante la vita dell'assicurato, che consiste nella premorienza dell'assicurato stesso prima della scadenza contrattuale, il verificarsi del quale fa sorgere il diritto all'esecuzione della prestazione assicurata;

garanzia principale: è la garanzia prevista dal contratto, in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario;

glossario: è l'insieme delle presenti definizioni ed il documento in cui sono contenute;

infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

ISVAP: è l'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo", che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, con sede a Roma, via del Quirinale 21;

liquidazione: è il pagamento al beneficiario della prestazione assicurata;

mutuo: è un finanziamento che prevede un piano di rimborso del capitale finanziato tramite il pagamento, all'ente che ha erogato detto finanziamento, di rate secondo uno schema di ammortamento prestabilito;

nota informativa: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, con cui sono fornite al contraente diffuse informazioni preliminari relative alla Compagnia, all'operazione ed al rapporto assicurativi utili per concludere con consapevolezza il contratto;

parti: il contraente e la Compagnia;

polizza: è il documento formato e sottoscritto dalla Compagnia su proprio modulo che prova il contratto;

premio (o premio lordo): è il corrispettivo dell'assicurazione prestata dalla Compagnia, comprensivo delle spese di emissione, dei caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravano sullo stesso o sul contratto;

premio annuo (o annualità di premio): è il premio che il contraente è tenuto a corrispondere agli anniversari di contratto alla Compagnia;

premio di tariffa (o premio netto): è la somma del premio puro e dei caricamenti;

premio puro: è la somma che rappresenta la base per il calcolo del corrispettivo dell'assicurazione ed è la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'assicurato;

premorienza: è il decesso dell'assicurato anteriormente alla scadenza contrattuale;

prestazione assicurata: è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia in esecuzione del contratto al verificarsi di uno degli eventi assicurati;

prestazione assicurata in caso di premorienza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso di premorienza;

prestazione assicurata in caso di sopravvivenza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso in cui alla scadenza l'assicurato sia ancora in vita; poiché il contratto "Mutuo Protetto Basic" è una assicurazione di puro rischio non è prevista alcuna prestazione in caso di sopravvivenza;

prestazione forma base: nel modulo di proposta riporta l'indicazione del capitale assicurato per la garanzia principale del contratto;

proposta: è il documento preliminare formato su modulo della Compagnia sottoscritto dal contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

questionario sanitario (o anamnestico): è un modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione;

riattivazione: facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi;

ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione;

riserva matematica: è una riserva tecnica consistente nell'importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente, calcolata per il complesso degli assicurati rispetto a ciascuno dei quali può essere valutata solo come media;

scadenza: è il termine finale della durata contrattuale, ossia da cui cessa l'assicurazione e la Compagnia non sopporta più i rischi assicurati, salva l'anticipata cessazione dell'assicurazione;

sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata;

spese di emissione: sono i costi sostenuti per l'emissione del contratto, pari a € 12,50;